

**Interrogazione a risposta in commissione 5-06132 presentato da GIACOBBE Anna Giovedì 23 luglio 2015, seduta n. 467 - GIACOBBE, GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DELL'ARINGA, DI SALVO, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI e ZAPPULLA.**

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: il 6 luglio 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S. G. n. 154, è stato pubblicato il decreto 22 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo (15A05090)»;

la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento;

tale coefficiente viene rideterminato periodicamente sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del prodotto in terno lordo di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale;

l'applicazione di nuovi e più elevati divisori previsti nella tabella A, allegata al decreto 22 giugno 2015, determina una riduzione del dividendo, e quindi del valore del trattamento previdenziale, a partire da gennaio 2016;

con il decreto n. 65 del 2015, come modificato durante l'iter parlamentare, si è evitato che l'altro meccanismo che interviene sul valore del montante contributivo producesse una riduzione del suo valore; in tale provvedimento si prevede, infatti, che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo non possa essere inferiore ad uno, in linea generale, ed in particolare per l'anno 2014 in cui sarebbe stato inferiore, determinando una svalutazione del montante contributivo, e che per questo stesso anno non sia praticato il recupero sulle rivalutazioni successive;

l'intervento legislativo operato con il decreto-legge n. 65 del 2015 è stato determinato dalla consapevolezza della necessità di non gravare negativamente sul montante contributivo in conseguenza di una fase particolarmente negativa dell'andamento dell'economia;

quanto alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, essa accompagna l'applicazione dell'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi derivante dal crescere dell'aspettativa di vita;

è stato osservato che l'intervento di correzione del coefficiente di trasformazione potrebbe determinare effetti distorsivi, dando luogo ad un dividendo tra montante e coefficiente, inferiore (seppure di poco) all'anno precedente l'intervento stesso, con un possibile disincentivo a rimanere al lavoro;

più in generale, e soprattutto, il fatto che periodicamente siano modificati i riferimenti sia per la maturazione del diritto (spostandola progressivamente in avanti), sia per il calcolo dell'importo della pensione, fa sì che il sistema sia segnato da notevole incertezza per i progetti di vita delle persone, soprattutto

dei lavoratori più giovani;

del resto, è difficile spiegare che, per ciascuno, l'aspettativa di vita possa cambiare con il passare del tempo. A questo si somma l'evidente ingiustizia rappresentata dal fatto che per condizioni di lavoro molto diverse sia prevista una aspettativa di vita uguale;

la sostenibilità economica del sistema previdenziale, soprattutto nel medio lungo periodo, è condizionata anche dalla sua sostenibilità sociale, posto che l'incertezza relativa al tempo del pensionamento e l'aspettativa di un trattamento previdenziale non adeguato o comunque dignitoso, potrebbe incentivare la fuoriuscita dal sistema pubblico di fasce di lavoro e di quote di contribuzione –:

se il Governo intenda avviare una riflessione su questi argomenti per valutare le possibili contraddizioni degli attuali meccanismi di «regolazione endogena» del sistema contributivo, con l'obiettivo di rendere il sistema più affidabile per gli assicurati e realmente sostenibile socialmente, oltre che finanziariamente;

se il Governo non ritenga, anche attraverso l'acquisizione dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale di dati e simulazioni relativi agli aspetti più complessi (in particolare sulla durata dei periodi in cui i lavoratori di diversi settori e mestieri percepiscono mediamente la pensione), di dover valutare l'introduzione di elementi di diversificazione dell'aspettativa di vita relativa a ciascuno di tali settori e mestieri;

se il Governo intenda realizzare una verifica su quali sarebbero gli effetti sulla sostenibilità economica di medio e lungo periodo di interventi volti ad attenuare gli effetti sociali dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione e di un'applicazione differenziata per settori della norma che riguarda l'aumento dell'aspettative di vita. (5-06132)